

---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**Circolare n. 6-2021**

---

Del 26 marzo 2021

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>SOGGETTI ESCLUSI.....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>CONDIZIONI RICHIESTE.....</b>	<b>3</b>
4.1	VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019 .....	3
4.2	VERIFICA RIDUZIONE FATTURATO / CORRISPETTIVI.....	3
<b>5</b>	<b>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.....</b>	<b>4</b>
5.1	ESEMPIO DI CALCOLO .....	5
<b>6</b>	<b>MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>5</b>

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

## 1 PREMESSA

Gentile Cliente,

recentemente è stato approvato dal Legislatore il c.d. “Decreto Sostegni<sup>1</sup>”, in vigore dal 23.3.2021, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Una delle misure maggiormente attese, disciplinata dall’art. 1 di tale Decreto, riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”. Tale agevolazione spetta:

- a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco);
- in presenza di una riduzione del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto a quelli 2019. Tale riduzione va ora individuata sulla base della media mensile anziché sul fatturato e sui corrispettivi di specifici mesi.

Il Decreto in esame ha abrogato le previsioni del citato “Decreto Ristori” che prevedevano un contributo a fondo perduto per il 2021 a favore:

- degli operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

## 2 SOGGETTI BENEFICIARI

In base all’art. 1 del Decreto Sostegni il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo. Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, quali ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali, in precedenza esclusi dal beneficio;
- titolari di reddito agrario<sup>2</sup>.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari e minimi.

## 3 SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta, invece:

- ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;

---

<sup>1</sup> DL n. 41/2021 pubblicato sulla G.U. 22.3.2021, n. 70.

<sup>2</sup> Di cui all’art. 32, TUIR.

- agli Enti Pubblici<sup>3</sup>;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione<sup>4</sup>.

#### **4 CONDIZIONI RICHIESTE**

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ammontare dei ricavi <sup>5</sup>e dei compensi<sup>6</sup>, non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ...decreto”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei ricavi / compensi 2019;
- riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019.

##### **4.1 VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019**

Per verificare il limite di ricavi e compensi 2019, si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare del 2020 e pertanto:

- in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi e dei compensi riferiti a tutte le attività;
- per i soggetti che determinano il reddito con il metodo catastale vanno considerati i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In mancanza di scritture contabili va fatto riferimento al volume d’affari 2019;
- per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, anche su supporti audiovideo-magnetici, per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio i ricavi sono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore<sup>7</sup>.

##### **4.2 VERIFICA RIDUZIONE FATTURATO / CORRISPETTIVI**

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni e prestazione di servizi). In particolare, come precisato dall’Amministrazione Finanziaria<sup>8</sup>, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 e del 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell’art. 18, comma 10, DPR n. 600/73.

<sup>8</sup> Circolare n. 15/E

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato e dei corrispettivi.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo pubblicate in relazione al citato "Decreto Rilancio" e pertanto:

- vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.1 e il 31.12 degli anni di riferimento (2019 e 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- va tenuto conto delle note variazione<sup>9</sup> con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e i soggetti assimilati<sup>10</sup> devono considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 e del 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

## 5 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020.

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi 2019.


Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, "per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020", per un importo:

- non superiore a € 150.000;
- non inferiore a:
  - € 1.000 per le persone fisiche;
  - € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

<sup>9</sup> Di cui all'art. 26, DPR n. 633/72.

<sup>10</sup> Di cui all'art. 22, DPR n. 633/72.



### 5.1 ESEMPIO DI CALCOLO

La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019	€ 161.000		
Fatturato 2019	€ 165.400	media mensile 165.400 / 12	= € 13.783
Fatturato 2020	€ 114.500	media mensile 114.500 / 12	= € 9.542

Media mensile 2019 - media mensile 2020 = 13.783 - 9.542 = 4.241

% riduzione media mensile 2019 - 2020 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Contributo spettante = 4.241 x 50% = € 2.120 = € 2.120,50

### 6 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda; la quale:

- va inviata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- direttamente. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'accredito dello stesso sul c/c bancario o postale intestato o cointestato al soggetto beneficiario;

A seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Tale scelta riguarda l'intero ammontare del contributo e non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in tal caso non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti<sup>11</sup>;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI<sup>12</sup>.

Non opera altresì la previsione<sup>13</sup> in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Si ricorda, inoltre, che il nuovo contributo a fondo perduto:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi<sup>14</sup>

Va evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 1 del Decreto in esame per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

\* \* \*

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM**

---

<sup>11</sup> Ex art. 34, Legge n. 388/2000.

<sup>12</sup> Ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

<sup>13</sup> Di cui all'art. 31, DL n. 78/2010.

<sup>14</sup> Ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.